

La sentenza della Cassazione sull’assegno di mantenimento ha dato luogo a reazioni

contrastanti, ma direi che da una scorsa dei giornali sono più numerose le reazioni negative, in specie dei commentatori donne. Anticipando le mie note conclusive, i principi affermati dalla sentenza sono corretti e segnano un progresso, ma possono portare a molte ingiustizie.

Il tema è rilevante, toccando molte persone, e soprattutto appunto le donne, data la nota disparità tuttora esistente tra uomini e donne nel mercato del lavoro (molto meno donne occupate, meno pagate, in posizioni più deboli e raramente sollevate dai lavori domestici). Quindi val la pena di approfondire per capire meglio, per poter fare ragionevoli previsioni se e quanto questa sentenza, che compie un *revirement* giurisprudenziale, sarà effettivamente seguita nelle sentenze successive (per ora non è garantito che vi sarà uniformità di vedute); se danneggerà ingiustamente la parte debole, la donna che si separa e divorzia.

Aggiungo subito, per chiarire, che il nuovo orientamento non si applica al periodo della separazione, ma soltanto al divorzio, perché è con il divorzio che i due coniugi tornano ad essere “persone singole”, e in quanto tali - dice la Corte di Cassazione - debbono essere tendenzialmente responsabili del proprio mantenimento. E di questo secondo aspetto, appunto, discuteremo.

Sempre per chiarire, non è in discussione qui il mantenimento dei figli, che deve comunque essere garantito.

La materia è disciplinata da leggi, la prima, del 1970, che ha introdotto il divorzio in Italia, la seconda, del 1987, che ha integrato e corretto la precedente. Nel testo originario si prevedeva che nella sentenza di divorzio il tribunale disponesse l’obbligo di uno dei coniugi di versare all’altro periodicamente un assegno in proporzione delle proprie sostanze e dei propri redditi, tenuto conto del contributo economico e personale dato da ciascuno alla conduzione familiare. Tutto qui.

Nessun riferimento alle condizioni patrimoniali e di reddito del coniuge percipiente. Nella grande maggioranza dei casi la moglie non aveva lavorato ed era quindi priva di proprie risorse. Nel 1987 il testo viene integrato e dettagliato, ma soprattutto si precisa

che il diritto all’assegno spetta al coniuge che non ha mezzi adeguati e comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

In nessuno dei due testi si dice che al coniuge “debole” deve essere garantito il precedente tenore

di vita, di cui si è goduto durante il matrimonio.

Come si sono comportati i giudici che hanno applicato il testo legislativo? I giudici dovevano stabilire se il coniuge che chiedeva l’assegno avesse “mezzi adeguati”. E nel farlo hanno fin qui ritenuto che il criterio per decidere se l’assegno spettasse o no fosse il tenore di vita precedente: “mezzi adeguati” sono secondo le sentenze in materia quelli equivalenti alla condizione precedente in costanza di matrimonio. Si tratta dunque di un’interpretazione della norma, che avrebbe potuto, già dopo il 1987, essere diversa (ad esempio, si sarebbe potuto ritenere che mezzi adeguati fossero quelli che consentono di vivere decorosamente).



Ma i giudici dicono chiaramente ed espressamente perché seguono il criterio del tenore di vita. Lo si capisce bene da due sentenze della stessa Corte del 1990, in cui i giudici dimostrano di avere chiaro che adottando il criterio del “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio” attribuiscono una perdurante efficacia sul piano economico ad un vincolo che sul piano personale è stato sciolto. E che così facendo non si supera la - non divisibile - concezione patrimonialistica del matrimonio, inteso come “sistemazione definitiva” per uno dei due coniugi, in genere la donna. Ma ribattono che a favore dell’interpretazione tradizionale, che garantisce maggiormente la moglie, milita ancora la presenza di modelli di matrimonio più

tradizionali, magari sorti in epoca precedente il 1987, e complessivamente un clima sociale che non dovrebbe essere turbato da un mutamento giurisprudenziale di tale portata: non soltanto il divorzio, ma anche la perdita della sicurezza economica.

Siamo, con queste esplicite considerazioni, nel 1990. Ora, ben 26 anni dopo, la Corte ha ritenuto che l'esigenza di non turbare quel costume sociale (per cui l'indissolubilità del matrimonio perdurava sul piano patrimoniale) si è molto attenuata,

essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, [...] in quanto tale dissolubile.

La conseguenza è che “adeguatezza” deve significare ora “indipendenza economica”, senza alcun riferimento al tenore di vita precedente. Se il coniuge, nel caso l'ex moglie, è economicamente indipendente, non ha diritto all'assegno. Punto. Tutti i criteri contenuti nella legge, che come abbiamo detto prima si riferiscono al contributo economico e personale dato da ciascuno alla conduzione familiare, non contano, perché si riferiscono all'*entità, alla misura* dell'assegno, che viene *dopo* la decisione sulla spettanza dell'assegno. Se non c'è il diritto all'assegno evidentemente non si discute del suo ammontare. E su questo è difficile dare torto alla Cassazione. Così come è difficile dar torto alla Corte sul principio di autoresponsabilità di entrambi i coniugi, in quanto il divorzio è frutto di scelte definitive, che implicano per ciò stesso l'accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi delle relative conseguenze, anche economiche. Questa prospettiva è particolarmente interessante in quanto riferita alla parte femminile della coppia, alla quale deve essere chiaro che le viene chiesto di costruire, nei limiti del possibile, anche nel matrimonio la propria indipendenza economica. In questa prospettiva, un passo avanti verso l'indipendenza femminile.

Che cosa vorrà dire indipendenza economica esattamente ancora non sappiamo. Il caso

esaminato nella sentenza di cui si tratta non è paradigmatico. Come è evidente, la situazione si presenta in termini profondamente diversi se si tratta di ricchi o decisamente benestanti, o di persone normali, che sono quelle alle quali pensiamo. La Corte dice che per decidere se l'assegno spetti - se vi sia l'indipendenza economica - si valuterà il possesso di redditi di qualsiasi specie e di beni patrimoniali, tenuto conto degli oneri relativi e del costo della vita, le capacità e possibilità

effettive di lavoro, in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro esistente, e la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Questi sono i criteri, che appaiono ragionevoli, poi naturalmente la valutazione è sempre caso per caso.

Una volta decisa la spettanza dell’assegno, per la sua quantificazione si terrà conto degli elementi indicati dalla legge, tra cui la durata del matrimonio, le condizioni dei coniugi e il contributo personale ed economico dato da ciascuno.

Principio di autoresponsabilità nella decisione sull’*an*, se l’assegno spetti. Principio di solidarietà economica nella decisione sul *quantum*, sul suo ammontare.

Chiarito così, speriamo, il contenuto della sentenza, e sottolineato che, sempre sul piano dei principi, essa può essere considerata, contrariamente a quel che può apparire a prima vista, addirittura benefica per le donne, perché le sprona alla più ampia emancipazione e alla costruzione della propria personalità anche professionale. La definitiva certificazione che la donna non si realizza, come non si realizza l’uomo, nel matrimonio.

Tuttavia la netta distinzione tra la fase dell’*an*, in cui si applica il solo principio di autoresponsabilità, e la fase del *quantum*, in cui si applica il solo principio di solidarietà, non convince fino in fondo, sia in sé, sia stando al testo della legge da applicare. Non convince che il principio di responsabilità sia completamente espulso dal giudizio se l’assegno spetti o no. Che abbia riguardo alla questione meno rilevante, quella del *quantum* e non a quella più importante, quella del *se* l’assegno spetti. Oppure non parliamo proprio di responsabilità, e parliamo soltanto di condizioni economiche.



Facciamo un esempio: una moglie che non ha reddito proprio perché si è interamente dedicata alla casa, al marito e ai figli. Durante la procedura di divorzio riceve, fortunatamente, una discreta eredità che le può consentire di vivere, anche se modestamente, di rendita. Esce in tal caso dal matrimonio senza assegno e senza alcun riconoscimento per il contributo - prevalente - dato alla vita coniugale e familiare, poiché ha la sua indipendenza economica. È giusto? A me non pare. E neppure sarei sicura che questo voglia la legge vigente (l'art. 5, comma 6 della legge del 1970 che disciplina il divorzio), che a questo punto probabilmente dovrebbe essere riscritta per maggiore chiarezza.

Il punto è che nonostante i trent'anni passati dal 1987 la disparità tra uomo e donna nel matrimonio esiste tuttora, anche se in un numero minore di casi (ma non va sottovalutata la situazione del Mezzogiorno). Se è vero che la configurazione del matrimonio è profondamente cambiata, a cominciare dal divorzio, e che le donne non pensano più di raggiungere sposandosi una "sistemazione", né la società pensa di aver così tolto le masse delle donne sposate dal mercato del lavoro, la condizione delle donne nel matrimonio - tranne forse per le unioni dei tempi più recenti - è ancora fortemente svantaggiata. Per la difficoltà di trovare lavoro. Per la difficoltà di contemperare il lavoro esterno con l'allevamento dei figli. Per la cura del marito e degli anziani, se ci sono, oltre che della casa, data la scarsa collaborazione dei mariti in queste attività. Per il peso della conduzione della casa e dei lavori domestici. Il matrimonio è cambiato, ma questi dati della vita femminile no.

Ne consegue che la donna esce dal matrimonio con una serie di CREDITI, anche se ha un suo lavoro e un suo reddito (peraltro di solito modesto) e quindi zero diritto all'assegno di divorzio. Credo che l'opinione pubblica ne sia consapevole e lo riconosca.

Ne consegue che la donna, anche se è lei l'impiegata del catasto, dovrebbe avere diritto ad una sorta di assegno di reinserimento (magari temporaneo). Oppure si dovrebbero introdurre anche qui i contratti prematrimoniali. Occorre pensarci, perché questi crediti vanno monetizzati. Oltre che valutati necessariamente caso per caso.

La materia merita una riflessione, la sentenza di cui abbiamo parlato è di una Sezione della Corte, non delle Sezioni Unite, quindi possono ancora esserci sentenze difformi. In ogni caso non vorrei affatto che si tornasse al criterio del tenore di vita, che crea anch'esso ingiustizie, a cominciare dalla difficoltà per chi deve corrisponderlo a rifarsi una famiglia, e soprattutto distorce la natura sia del matrimonio, sia del divorzio.